

LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1966, N. 17

**Nuove provvidenze a favore degli
Ospedali civili della Regione^{1 2 3}**

Art. 1

Per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, nonché per la costruzione o l'ampliamento degli ospedali civili di Cles, San Candido, Silandro, Tione e Vipiteno, è autorizzata la concessione per la durata massima di dieci anni, di un contributo costante fino al 5 per cento dell'importo dei mutui o di parte degli stessi, che le amministrazioni interessate contraggono per il reperimento dei fondi occorrenti per la realizzazione delle opere ospedaliere.

Possono essere ammessi ai benefici della presente legge quei mutui, o parti di mutuo, che le amministrazioni ospedaliere hanno contratto con il nulla osta della Giunta regionale, a sensi della legge regionale sopra citata e che non hanno beneficiato delle relative provvidenze o dell'intervento finanziario dello Stato.

¹ In B.U. 23 dicembre 1970, n. 54 – Numero straordinario.

² Si vedano la legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e la l.r. 30 aprile 1980, n. 6 inerenti la riforma sanitaria.

³ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel BUR.

Art. 2

Per fruire dei contributi della presente legge, gli enti interessati devono presentare il progetto esecutivo aggiornato dell'intera opera, il relativo piano finanziario e i progetti dei contratti di mutuo.

Il contributo annuo costante sull'importo del mutuo o su parte dello stesso viene liquidato in via posticipata, direttamente all'istituto mutuante, in relazione al piano di ammortamento.⁴

Il contributo può essere liquidato all'ente beneficiario previa attestazione dell'istituto mutuante di avvenuto pagamento del rateo o dei ratei afferenti alla annualità scaduta.⁵

Art. 3

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore cui è affidata la materia della sanità, sentito in linea tecnico-amministrativa, il parere sul progetto esecutivo aggiornato, espresso dagli organi consultivi regionali competenti ai sensi della legge regionale 25 novembre 1963, n. 31, approva il progetto stesso, delibera il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge e concede il nulla osta alla stipulazione dei contratti di mutuo.

⁴ Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 18 agosto 1967, n. 19.

⁵ Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 18 agosto 1967, n. 19.

Il contributo annuo costante sull'importo del mutuo o su parte dello stesso, viene liquidato in via posticipata direttamente all'istituto mutuante, in relazione al piano di ammortamento.

Art. 4

Spetta all'Ispettorato generale dei lavori pubblici la vigilanza in corso d'opera e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori ultimati, in conformità ai progetti approvati.

Qualsiasi variazione qualitativa o quantitativa del progetto esecutivo approvato, che comporti una maggiore spesa superiore a lire 20 milioni, per i progetti con spesa superiore a lire 1 miliardo; superiore a lire 10 milioni, per i progetti con spesa superiore a lire 500 milioni e fino a 1 miliardo; superiore a lire 5 milioni per i progetti con spesa fino a lire 500 milioni, dovrà essere autorizzata dalla Giunta regionale. L'inosservanza di tale adempimento comporta la revoca dei benefici concessi

Art. 5

Per l'attuazione della presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1966. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1975.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1966 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al

capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle relative spese.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

